



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 5 maggio 2016
Ns. Prot. n.672

AL COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
Pec: info@cert.isoladelgransasso.gov.it

Oggetto: Realizzazione nuova scuola elementare. Affidamento servizio di progettazione preliminare. Riscontro nota n° 3948 del 02.03.2016.

Riscontriamo con piacere la nota in epigrafe in quanto apre la opportunità di cogliere altri aspetti poco chiari della determina a contrattare n° 126 del 23.03.2016 e della conseguente lettera di invito per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare.

Innanzitutto facciamo cortesemente rilevare che lo scrivente Ordine non ha alcun rapporto, sia istituzionale che personale, con esponenti dell'opposizione consiliare di Isola del G. S. di cui non conosciamo neanche i nominativi, peraltro di nostro interesse nullo.

Non rispondiamo delle azioni politico-amministrative che si compiono quotidianamente all'interno degli Enti, anche se ci risulta che la legislazione vigente deputa alle minoranze, o comunque a qualsiasi consigliere eletto, il compito della vigilanza sull'operato dell'amministrazione.

Ci rammarichiamo, ovviamente, della *"difficoltà operativa dell'Ufficio Tecnico Comunale"* creata dalla nostra nota ma la dialettica tra Enti, seppur con diverso lignaggio e fini istituzionali, è confronto democratico ed è utile per la crescita culturale reciproca se affrontata in serenità e trasparenza.

Nell'ulteriore merito della problematica è ben vero che la progettazione preliminare, oggetto dell'affidamento, è stata dichiarata propedeutica alla successiva procedura di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del Codice, ma gli atti comunali non danno alcuna contezza circa le motivazioni per cui viene scelta tale procedura.

Infatti il comma 2 citato recita testualmente al primo periodo: *"Negli appalti relativi a lavori, il Decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche... ecc."* e nella determina a contrattare n° 126 del 23.03.2016 non rinveniamo alcuna motivazione tecnica, organizzativa ed economica tale da giustificare l'applicazione del detto comma, lett. c).

Obbligo ripetuto all'art. 122, comma 1, del Codice che testualmente: *"Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici."*

Ed il Regolamento 207/2010 all'art. 3, comma 1, lett. l):

“l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

- 1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;*
- 2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;*
- 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;*
- 4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- 5. esecuzione in ambienti aggressivi;*
- 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;*
- 7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;”.*

Ripetiamo: non rinveniamo dagli atti elementi giustificativi sulla scelta di procedere con appalto di progettazione e lavori a valle del preliminare, né è ragionevolmente desumibile che la realizzazione di una nuova scuola elementare possa costituire lavoro di speciale complessità.

Saremmo lieti di conoscere se il RUP ha circostanziato con diverso provvedimento, assunto nei tempi giusti, il sussistere della complessità del lavoro.

Come anticipato vogliamo segnalare alcune vistose anomalie nella determinazione del compenso posto a base di gara e così come riportato nella lettera di invito:

- 1) Non è stato contemplato la suddivisione per categorie, prevista solo la E08;
- 2) E' stato inserito attività di ristrutturazione su edifici esistenti E20 QbI 17 QbI 14 quando l'incarico è di nuova progettazione;
- 3) Sono state introdotte attività afferenti alla progettazione definitiva. E20 QbII.05 (ma non si tratta di sola progettazione preliminare?).
- 4) La relazione geologica all'interno del progetto preliminare dovrebbe essere identificata come QbI 11 il cui valore è notevolmente inferiore a quello posto sullo schema di calcolo della parcella e cioè € 2422,69 e non € 10.000,00 atteso che le indagini geologiche sono demandate al progetto definitivo (art. 26 comma 1 lett. a del DPR 207/2010).

Stante quanto sopra rivolgiamo di nuovo l'invito al Comune nel rivisitare il procedimento di affidamento del servizio di progettazione preliminare finalizzato alla “Realizzazione nuova scuola elementare” alla luce dei rilievi esplicitati.

In merito, infine, alla richiesta di copia delle segnalazioni pervenute, spiace comunicare che non vi sono state segnalazioni scritte da parte di colleghi ma solo interlocuzioni verbali.


In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Teramo è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163 e s.m.i.

Distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)